

IL RETTORE

- Visto l'art. 28 comma dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena che definisce l'attività di specializzazione compito primario ed esclusivo dell'Università e definisce gli organi delle Scuole di Specializzazione e le rispettive competenze;
- Visto l'art. 3 del Regolamento didattico di ateneo dell'Università degli Studi di Siena recante norme sulle Scuole di Specializzazione e sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena;
- Visto il D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, ed in particolare gli artt. 2 comma V, 11 e 13;
- Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16.09.1982 concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione universitarie;
- Vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999 avente ad oggetto le norme in materia di accessi ai corsi universitari;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 5 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.08.2004 – Serie generale n. 196 concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
- Visto il D.M. 1° agosto 2005 “Riassetto Scuole Specializzazione area Sanitaria”;
- Visto il D.M. n.915 del 12/03/2009 che consente alle Università di attivare le procedure concorsuali per l'ammissione dei laureati non medici secondo le modalità e i termini previsti dagli statuti delle relative scuole di specializzazioni;
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Direzione Generale per l'Università – Ufficio II) Prot. N. 1907/a del 19.10.2004 avente ad oggetto disposizioni per l'ammissione di laureati non medici a Scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca protocollo n. 1291 del 16 maggio 2008 concernente le norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari nel triennio 2008-2011;
- Vista la nota del Preside della Facoltà di Farmacia del 18 maggio 2009 con la quale si autorizza l'avvio delle procedure di selezione per l'ammissione dei laureati non medici alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con la comunicazione della data delle prove di ammissione.

DECRETA

Art. 1 – Indizione delle prove e requisiti di accesso

1. Per l'Anno Accademico **2008/2009** sono indette le prove di selezione per l'ammissione al primo anno di corso della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. L'accesso alla Scuola è riservato a coloro che siano in possesso di laurea specialistica in Farmacia o Farmacia Industriale (classe 14/S), di laurea magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale (classe LM13), ovvero a coloro che siano in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il

D.M. 509/99 e D.M. 270/04, in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutica (**con l'obbligo di conseguire l'abilitazione alla professione di farmacista entro i termini utili per l'iscrizione stabiliti dall'Università degli Studi di Siena**).

2. Il numero dei candidati da ammettere al primo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è fissato in un massimo di **3 (tre)** unità.

3. Il numero dei dipendenti di enti pubblici convenzionati con l'Università degli Studi di Siena in possesso della/e laurea/e di cui al comma 1 del presente articolo da ammettere in sovrannumero non potrà superare, così come previsto dall'art. 2 ultimo comma del D.P.R. N. 162/82, il 30% dei posti previsti per il primo anno di corso dallo Statuto della Scuola.

Art. 2 – Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile (allegato A), disponibile alla pagina web www.unisi.it/postlaurea/scuolespec.htm, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena, dovrà essere presentata o spedita entro il termine perentorio **del 30 giugno 2009**, con una delle seguenti modalità:

- consegna all'Ufficio Formazione e Post Laurea, Centro Didattico – Policlinico Le Scotte – Strada delle Scotte – Siena;
- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Magnifico Rettore Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena. (sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera”).

2. Per le domande presentate direttamente farà fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Formazione e Post Laurea, per quelle inviate per posta, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Nel caso d'invio tramite posta l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.

3. Per essere certi dell'effettivo ricevimento e della correttezza della propria domanda, gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio Formazione e Post Laurea (tel. 0577/233109).

4. Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 per la conformità agli originali dei documenti allegati;
- b) certificato storico di laurea, comprensivo della classe di laurea nel caso di titolo conseguito secondo il nuovo ordinamento, in originale o in copia conforme all'originale secondo la normativa vigente;
- c) eventuale copia rilegata della tesi di laurea se discussa in materia attinente la specializzazione in originale in copia conforme all'originale secondo la normativa vigente o suo abstract in forma cartacea;
- d) eventuali pubblicazioni a stampa o lavori che risultino accettati da riviste scientifiche, per cui oltre alla bozza della pubblicazione deve essere allegata anche la lettera di accettazione, concernenti materie attinenti la specializzazione in originale o in copia conforme all'originale secondo la normativa vigente;
- e) elenco debitamente firmato e datato dei titoli presentati (tesi e/o pubblicazioni);
- f) fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità;
- g) fotocopia del codice fiscale.

Non saranno ammessi i candidati le cui domande risultino non corredate dai prescritti documenti ovvero prive di autocertificazioni sostitutive.

Sono dispensati dalla consegna del documento di cui al precedente punto a) coloro che abbiano conseguito tale titolo presso l'Università degli Studi di Siena. **Non saranno accettati titoli, certificazioni od attestati diversi da quelli indicati nel presente articolo.** Non è consentito il

riferimento generico a documenti e titoli presentati presso questa Amministrazione allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Tutta la documentazione portata a corredo della domanda di ammissione dovrà essere consegnata/spedita contemporaneamente alla medesima poiché non saranno in alcun modo possibili inserimenti successivi.

Non saranno accettate certificazioni e documenti relativi a titoli diversi da quelli valutabili. Tali documenti, se inviati per posta, non saranno trasmessi alla Commissione Giudicatrice e saranno conservati presso l'Ufficio Formazione e Post Laurea per novanta giorni successivi alla scadenza del bando di concorso. Entro tale termine i candidati potranno ritirare la documentazione o richiedere la spedizione con spese a proprio carico. Scaduto tale termine l'Amministrazione non risponderà della conservazione dei documenti in parola.

I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta dell'interessato, dall'Ufficio Formazione e Post Laurea dopo la pubblicazione delle graduatorie. I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Università; scaduto tale termine l'Amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.

7. I candidati con disabilità, ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e i soggetti destinatari della Legge 68/1999, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le eventuali prove di ammissione. A tal fine dovranno contattare l'Ufficio Accoglienza Disabili – Via Banci di Sotto, 55 – Siena – Tel. 0577/232250.

4. Le domande presentate con documentazione carente o irregolare, quelle consegnate manualmente oltre le ore 13,00 del 30 giugno 2009 e quelle spedite oltre predetto termine saranno respinte.

5. Potranno presentare domanda di partecipazione alle selezioni coloro i quali abbiano conseguito il titolo prescritto per l'accesso al precedente art. 1 entro e non oltre il giorno 30 giugno 2009.

Art. 3 – Norme per i candidati di cittadinanza straniera e per i comunitari in possesso di titolo accademico conseguito all'estero

1. E' consentito l'accesso alla scuola di specializzazione a parità di condizioni con i candidati di cittadinanza italiana, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

2. Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso alla scuola di specializzazione. L'ammissione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione.

3. Il candidato straniero di cui al comma 1 del presente articolo e il candidato comunitario in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero dovranno presentare o spedire la domanda con le modalità indicate all'art. 2 comma 1 del presente avviso, Tutti i documenti redatti in lingua

straniera dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore redatte dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per territorio. Il cittadino comunitario laureato in Italia potrà presentare direttamente domanda secondo le modalità previste dal precedente art. 2 comma 1.

4. I cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno presentare domanda alla rappresentanza diplomatica italiana del Paese d'origine o di ultima residenza che ne effettuerà la trasmissione all'Università, unitamente alla documentazione richiesta dal presente bando ed entro la scadenza prevista dal medesimo, avendo avuto cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall'avviso di selezione.

5. Per coloro che sono in possesso di titoli e di abilitazione all'esercizio della professione conseguiti all'estero, l'Università potrà procedere al loro riconoscimento ai soli fini dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

6. L'Ufficio Affari Generali Studenti – Via Sallustio Bandini n. 25 – Siena – provvederà al controllo verificando tutta la documentazione prodotta e la conformità alla normativa vigente in materia di stranieri da consentire l'ammissione alle prove di selezione.

Art. 4. – Titoli valutabili

1. Sono titoli valutabili per l'ammissione:

- a) IL VOTO DI LAUREA;
- b) IL VOTO RIPORTATO NEGLI ESAMI DI PROFITTO NELLE MATERIE CONCERNENTI LA SPECIALIZZAZIONE (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione della Commissione esaminatrice);
- c) LA TESI DI LAUREA SVOLTA NELLA MATERIA ATTINENTE ALLA SPECIALIZZAZIONE, considerata come lavoro scientifico stampato;
- d) PUBBLICAZIONI NELLE MATERIE ATTINENTI LA SPECIALIZZAZIONE;

Qualora la tesi di laurea sia stata oggetto di pubblicazione scientifica non potrà essere valutata come pubblicazione in materia attinente la specializzazione.

2. La ripartizione del punteggio dei titoli a disposizione della Commissione esaminatrice verrà così effettuata (decreto Ministeriale del 16/9/1982):

a) FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI PER IL VOTO DI LAUREA:

- 0,30 per punto da voti 99/110 a voti 109/110
- 4,00 per i pieni voti assoluti (110/110)
- 5,00 per i pieni voti assoluti e la lode

b) FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI PER I VOTI RIPORTATI NEGLI ESAMI DI PROFITTO:

- 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30)
- 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti (30/30)
- 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode

c) FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI PER LA TESI DI LAUREA

d) FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI PER LE PUBBLICAZIONI

I titoli potranno essere valutati in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della Commissione esaminatrice.

Art. 5 – Prova d'esame e commissione esaminatrice

1. Per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta (costituita da 6 brevi temi).

La prova di ammissione si svolgerà il 20 Luglio alle ore 10,00 presso un'aula del Polo Scientifico Universitario di San Miniato, Via Aldo Moro, 2 – Siena.

La convocazione alla prova scritta è contestuale al presente avviso di concorso.

2. Gli argomenti sui quali verterà la prova di ammissione si riferiscono a materie appartenenti ai Settori Scientifico Disciplinari specifici della tipologia della Scuola (BIO/14, CHIM/08, CHIM/09)

sorteggiati da una lista di 270 temi (90 di Tecnologia e Legislazione Farmaceutica, 90 di Chimica Farmaceutica e 90 di Farmacologia), e pubblicati sul sito web della Facoltà di Farmacia: www.farm.unisi.it.

I candidati saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali previo riconoscimento da effettuarsi tramite l'esibizione di un documento di identità personale al Segretario della Commissione esaminatrice.

3. Con successivo provvedimento sarà designata la Commissione esaminatrice.

Art. 6 – Graduatoria di merito ed iscrizioni

1. Saranno ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio totale riportato (prova scritta, valutazione titoli). A parità di merito fra candidati risultati idonei, sarà ammesso quello che avrà conseguito la votazione più alta nella prova di selezione; in caso di parità assoluta il più giovane di età. La graduatoria degli idonei sarà esposta all'albo dell'Ufficio Formazione e Post Laurea – Centro Didattico del Policlinico Le Scotte - Siena e sul sito www.unisi.it/postlaurea/scuolespec.htm. Ai soli vincitori verrà data comunicazione personale con l'indicazione del termine ultimo per poter effettuare l'iscrizione al 1° anno (previa consegna di tutti i documenti richiesti e pagamento delle tasse di iscrizione). La comunicazione potrà essere inviata anche al numero di fax dell'interessato o all'indirizzo di posta elettronica dello stesso. L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di mancato ricevimento della comunicazione relativa all'ammissione derivante da cause alla stessa non imputabili. Decorso inutilmente tale termine gli interessati saranno considerati *ipso iure* rinunciatari ed il posto, resosi in tal modo vacante, sarà ricoperto dal primo degli idonei che seguono in graduatoria.

2. I documenti da portare a corredo della domanda di iscrizione sono:

- a) scheda di iscrizione, da rendere legale con marca da bollo dell'importo previsto dalle normative vigenti, compilata su modulo fornito dall'Ufficio Formazione e Post Laurea;
- b) dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46, concernenti i dati di conseguimento del diploma di scuola media secondaria, del diploma di laurea, del diploma di abilitazione alla professione di farmacista e dello stato di servizio (per coloro che verranno ammessi in base alle disposizioni cui al comma 3 del precedente art. 1);
- c) una fotografia formato tessera;
- d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Coloro che desiderano sia valutata la possibilità di accedere ad una riduzione parziale delle tasse universitarie e pertanto al ricalcolo delle stesse dovranno, inoltre, presentare il modello ISEE e la dichiarazione di non beneficiare di alcuna altra forma di provvidenza.

3. All'atto della consegna dei documenti sopra indicati i vincitori saranno tenuti a provvedere al pagamento della tassa di iscrizione onnicomprensiva al 1° anno, pari ad € 2.151,94, da corrispondere secondo una delle seguenti modalità:

- a) In un'unica soluzione (I e II rata) all'atto di immatricolazione alla Scuola, con versamento presso un qualunque sportello del Monte dei Paschi di Siena esibendo apposito modulo rilasciato dal personale dell'Ufficio Formazione e Post Laurea;
- b) In due rate la prima delle quali pari ad € 1.124,97 (comprensiva della "tassa regionale per il Diritto allo Studio") da versare all'atto dell'immatricolazione con pagamento presso un qualunque sportello del Monte dei Paschi di Siena esibendo apposito modulo rilasciato dal personale dell'Ufficio Formazione e Post Laurea.

4. Coloro che vorranno accedere alla possibilità di beneficiare dell'esonero parziale dal pagamento delle tasse, dovranno presentare al Servizio Tasse Studenti (ubicato al 2° piano delle Segreterie Studenti - Via Bandini, 25 - Siena.) il modello ISEE completo di dichiarazione sostitutiva unica

attestante un valore reddituale del nucleo familiare inferiore a € 20.000 oltre alla dichiarazione di non beneficiare di alcuna altra forma di provvidenza.

5. Alla consegna di tutti i documenti indicati al comma 3 verrà rilasciato dall'Ufficio Formazione e Post Laurea un foglio comprovante l'immatricolazione da presentare presso la postazione, preposta al rilascio del libretto universitario e della tessera magnetica, ubicata al 2° piano delle Segreterie Studenti - Via Bandini, 25 – Siena.

Art. 7 - Nomina Responsabile del Procedimento e accesso agli atti.

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Giordano Giuseppe, Responsabile della Divisione Servizi alla Carriera dello Studente.

2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90 e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La richiesta dovrà essere inviata all' Ufficio Formazione e Post Laurea, via Banchi di Sotto, 55 - 53100 – Siena.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi alla scuola, proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

2. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.

3. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena - titolare del trattamento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

2. Il presente bando è pubblicato, a partire dal giorno di emissione del Decreto Rettorale, presso il sito dell'Ufficio Formazione Post Laurea all'indirizzo www.unisi.it/postlaurea/scuolespec.htm. La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

Siena, 19 maggio 2009

f.to IL RETTORE